

La “*Messa Pagina*”



DIRPUBBLICA
Federazione del Pubblico Impiego
www.dirpubblica.it

Aderente alla
Confedir Mit
Confederazione dirigenti pubblici e manager del terziario

25 maggio 2012

La Vicedirigenza è sempre lì. Ma immobile!

Molti colleghi ci hanno chiesto notizie sulla nomina del Commissario ad Acta da parte del TAR Lazio per far istituire la Vicedirigenza nelle amministrazioni dello Stato.

Riassumiamo, ma solo per grandissime linee, l'intera vicenda che, in precedenti comunicati e documenti di approfondimento, è stata analizzata nei dettagli.

L'art. 17/bis del d.lgs 165/2001, introdotto dalla legge 145/2002, dispone che la contrattazione collettiva “*disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza....*”, poi precisata come “*separata*”¹ ed anche dotata di specifiche risorse economiche tramite la legge finanziaria del 2006². La legge 15/2009³, infine, precisa che solo la contrattazione collettiva può istituire la Vicedirigenza.

La ragione per la quale la norma non ha trovato ancora applicazione risiede semplicemente nella forte contrarietà delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva di comparto (essenzialmente CGIL, CISL e UIL) ad introdurre questa specifica area. Le motivazioni di tale contrarietà sono intuitive e risiedono nella necessità di poter gestire risorse economiche e passaggi di area tramite la contrattazione nazionale ed integrativa senza paletti e senza limiti.

Da notare che se fosse esistita una volontà contrattuale di costituire un'area di Vicedirigenza o di quadri o di elevate professionalità individuando competenze, funzioni, responsabilità e specifica retribuzione, tale innovazione sarebbe già stata introdotta, da tempo, in via ordinaria, nei contratti senza alcuna necessità di una “*legge d'indirizzo*”. Nel CCNL del Comparto Università esiste, invero, un'area di EP (Elevate Professionalità), ma si tratta di una semplice area successiva rispetto alle precedenti; come se dopo l'area III ci fosse l'area IV o come se dopo i C5 del parastato, si introducessero i C6 e C7 o, se piace di più, i D1 e D2 come già prevede la classificazione nel CCNL Regioni ed Autonomie locali. Insomma si tratta di etichette ma non di Funzioni, Compiti e Responsabilità.

Ultima digressione: funzioni compiti e responsabilità si tenta, oggi, di definirle con le Posizioni Organizzative e con il conferimento di incarichi; il principio sarebbe condivisibile se tali iniziative fossero supportate da norme contrattuali di garanzia nei confronti delle procedure di “conferimento” e di “revoca” degli incarichi, **cosa che non esiste** e, quindi, **questi incarichi vengono dati e tolti a piacere**, con mortificazione dei Colleghi più validi e con conseguenze negative per la qualità del lavoro e, quindi,

¹ Art. 14-octies del d.l. 30 giugno 2005, n. 115.

² Articolo 1. Comma 227 della L. 23-12-2005 n. 266.

³ Art. 8, L. 4 marzo 2009, n. 15.

dell'interesse dei cittadini. I contratti dirigenziali, al contrario, prevedono specifiche procedure di conferimento e revoca; norme certamente da migliorare (anche per renderle meno eludibili) ma comunque esistenti.

Torniamo dunque alla recente sentenza del TAR Lazio del 16 maggio 2012. Il Giudice Amministrativo ha individuato nel Capo Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi (la figura più confacente all'attività da svolgere) il *Commissario ad Acta* che deve dare esecuzione alla precedente sentenza del 10 maggio 2007 con la quale si riconosceva l'obbligo da parte del Ministro della Funzione Pubblica, nella veste di Comitato di Settore delle Amministrazioni statali, di emanare l'atto d'indirizzo, indispensabile per avviare la contrattazione nazionale prevista dall'art. 17/*bis* del d.lgs 165/2001 e disciplinare, così, l'istituzione dell'area della Vicedirigenza.

Com'è noto, nel frattempo sono intervenuti diversi ricorsi al Giudice del Lavoro per ottenere ciò che la contrattazione non si decideva a riconoscere, ed esistono moltissime sentenze di primo grado che hanno accolto o respinto i ricorsi; in secondo grado, invece, per quanto ci risulta, esistono solo sentenze negative e, spesso, con condanna alle spese.

Per questa ragione la DIRPUBBLICA, dopo aver preparato il terreno svolgendo, dal 2004 ad oggi, oltre 200 tentativi obbligatori di conciliazione, ha promosso e sostenuto – anche tramite il fondamentale contributo economico volontario dei Colleghi – un ricorso pilota al Tribunale di Belluno, poi alla Corte d'Appello di Venezia e, finalmente, in Corte di Cassazione. Come abbiamo già commentato a gennaio scorso, la Corte di Cassazione ha precisato che la Vicedirigenza, così come intesa dall'art. 17/*bis* non può essere imposta da un Giudice ma deve per forza essere istituita dalla volontà delle parti contrattuali, cioè ARAN e sindacati rappresentativi.

A questo punto il cerchio si chiude e, anche per merito dei colleghi del Ministero della Giustizia che hanno opportunamente sollecitato il TAR, il *Commissario ad Acta* potrà emanare in tempi brevi l'atto di indirizzo indispensabile all'ARAN per poter convocare i sindacati e proporre loro un testo contrattuale per disciplinare l'istituzione della Vicedirigenza nel comparto ministeri.

Ma la domanda è: ammesso che l'atto di indirizzo abbia un contenuto concreto e che l'ARAN predisponga una bozza di contratto soddisfacente (e non fittizio), ci sarà la disponibilità di CGIL, CISL e UIL a sottoscrivere tale contratto se non lo hanno fatto sino ad oggi?

Noi speriamo certamente di sì, e che, quindi, possa finalmente avviarsi (e non concludersi) un discorso sulla Vicedirigenza nel Pubblico Impiego; ma dopo dieci anni dalla legge istitutiva e dopo aver capito quali siano gli interessi in gioco ed il disinteresse della politica nei confronti della nostra Categoria e del corretto funzionamento degli uffici pubblici, corre l'obbligo di lavorare a soluzioni alternative.

In realtà, a questo punto, considerando le evoluzioni, o involuzioni, delle riforme del pubblico impiego degli ultimi anni e tenendo conto che ci si accinge ad ulteriori interventi legislativi, potrebbe presentarsi l'occasione per ridefinire l'ordinamento di quella parte del personale che sta in mezzo tra dirigenza ed impiegati e che negli ultimi anni ha vissuto nel più completo anonimato professionale. Il nostro progetto, pertanto, in coerenza con il riallineamento normativo, anche profilato nel recente accordo tra Governo e Confederazioni, è quello dell'introduzione di un'area di Predirigenza (non solo la funzione vicaria quindi) dove i funzionari direttivi accedono in modo selettivo dopo aver acquisito in amministrazione una sufficiente esperienza, un'area nella quale si forma la personalità del dirigente anche tramite conferimento di incarichi di maggior responsabilità e dalla quale attingere per selezionare i dirigenti.

Riteniamo, quindi, di dover seguire entrambe le strade attuali: i contenziosi ancora in corso in merito all'attuale art. 17/*bis* e la revisione profonda dell'Ordinamento del pubblico impiego. L'importante è farlo con realismo e consapevolezza e con il sostegno di tutta la Categoria.

L'UFFICIO STAMPA